

**REGIONE
TOSCANA**



**REGIONE
LAZIO**

**Autorità di Bacino Interregionale
del Fiume Fiora**

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 17 comma 6 - ter, Legge 3 agosto 1998 n. 267 modificata con
Legge 13 luglio 1999 n. 226 e Legge 11 dicembre 2000 n. 365

NORME DI PIANO



Il Presidente del Comitato Istituzionale
Assessore Angelo Bonelli

Il Segretario Generale
Dott. Ing. Francesco Pistone

INDICE

TITOLO I Il Piano per l'assetto idrogeologico

Art. 1 Ambiti di applicazione

Art. 2 Finalità del Piano

Art. 3 Elaborati del Piano

TITOLO II Pericolosità idraulica

Art. 4 Finalità specifiche

Art. 5 Aree a pericolosità idraulica molto elevata - P.I.4

Art. 6 Aree a pericolosità idraulica elevata - P.I.3

Art. 7 Aree a rischio

Art. 8 Aree di pertinenza fluviale

Art. 9 Aree a valenza strategica

Art. 10 Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali

TITOLO III Pericolosità da frana

Art. 11 Finalità specifiche

Art. 12 Aree a pericolosità da frana molto elevata - P.F.4

Art. 13 Aree a pericolosità da frana elevata - P.F.3

Art. 14 Aree a rischio

TITOLO IV Direttive generali per il governo del territorio

Art. 15 Definizioni

Art. 16 Direttive per la prevenzione dei dissesti idrogeologici

Art. 17 Direttive per la prevenzione da allagamenti

Art. 18 Direttive per la salvaguardia dell'equilibrio costiero

TITOLO V Attuazione del Piano

Art. 19 Indirizzi per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica

Art. 20 Riordino del vincolo idrogeologico

Art. 21 Programmazione degli interventi

Art. 22 Effetti del Piano

Art. 23 Vigilanza monitoraggio e aggiornamento del Piano

TITOLO VI Disposizioni transitorie

Art. 24 Norme transitorie

Art. 25 Disposizioni immediatamente vincolanti

TITOLO I

Il Piano per l'assetto idrogeologico

Art. 1 - Ambiti di applicazione.

Le presenti norme di Piano si applicano ai territori delle regioni Toscana e Lazio compresi all'interno del bacino interregionale del Fiora, così come individuato dall'art. 15 della L.183/89, ed istituito con delibera del C.R.T.n. 74/99 e con delibera del C.R.L. n.2057/99.

Art. 2 - Finalità del Piano.

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Fiora è redatto, adottato e approvato ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano di bacino.

Esso ha valore di piano territoriale di settore e integra gli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla L.R. della Regione Toscana del 03 gennaio 2005 n° 1 e della L.R. della Regione Lazio del 22 dicembre 1999 n° 38.

Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo generale di assicurare l'incolumità della popolazione nei territori del bacino di rilievo interregionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.

Più in particolare, il Piano, nel rispetto delle finalità generali indicate all'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 per il piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d'invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.

Art. 3 - Elaborati del Piano.

Costituiscono parte integrante del PAI i seguenti elaborati:

- **Relazione Generale**
 - Allegato 1: Stato delle conoscenze
 - Allegato 2: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di inondazione
 - 2.1 Relazione idrologica-idraulica
 - 2.2 Planimetrie in scala 1:25.000 delle aree inondate (T30, T200)
 - Allegato 3: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di frana
 - 3.1 Relazione
 - 3.2 Carta inventario dei fenomeni franosi scala 1:25.000
- **Carte di sintesi** (scala 1:100.000)
 - TAV. 1 Carta del territorio con suddivisione amministrativa
 - TAV. 2 Carta del Vincolo Idrogeologico
 - TAV. 3 Carta dei Bacini Idrografici
 - TAV. 4 Carta delle opere di difesa del territorio
 - TAV. 5 Carta dell'uso del suolo
 - TAV. 6 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale
 - TAV. 7 Carta degli interventi di Piano
- **Norme di piano**
- **Carte delle aree sottoposte a tutela del territorio:**
 - TAVV. 8.1 ÷ 8.26 Carte di tutela del territorio (scala 1:25.000)
 - TAVV. 8.27 ÷ 8.37 Carte di tutela del territorio (scala 1:10.000)
 - TAVV. 9.1 ÷ 9.26 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale (scala 1:25.000)
- **Piano degli Interventi**

TITOLO II

Pericolosità idraulica

Art. 4 - Finalità specifiche.

In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate nelle allegate Carte delle aree sottoposte a tutela del territorio (TAVV. 8.1÷8.26 e 8.27 ÷ 8.37) in relazione alle sotto elencate due classi di pericolosità:

- pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4): aree individuate e perimetrate attraverso l'analisi idrologica e idraulica specifica, parte integrante del piano, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno $Tr = 30$ anni;
- pericolosità idraulica elevata (P.I.3): aree individuate e perimetrate attraverso l'analisi idrologica e idraulica specifica, parte integrante del piano, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno $Tr = 200$ anni;

Sono inoltre soggetti alle norme di cui all'art. 8 del presente titolo i corsi d'acqua individuati nell'allegate TAV. 6 e TAVV. 10.1 ÷ 10.26 (Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale).

La classificazione di dette aree integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 1/05 della Regione Toscana ed alla L.R. 38/1999 della Regione Lazio.

Art. 5 - Aree a pericolosità idraulica molto elevata P.I. 4

Nelle aree P.I.4 dovrà essere garantito il libero deflusso della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio ed urbanistico, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., senza aumento di superficie, di volume e del carico urbanistico;
3. interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici, e di miglioramento ed adeguamento sismico;
4. interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;
5. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private;
6. interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;
7. la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree; quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino;
8. interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano; quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;
9. piani attuativi e di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza, compatibilmente con la natura dell'intervento ed il contesto territoriale;

- dimostrazione che l'intervento non determina aumento della pericolosità a monte e a valle.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione d'indizio attività);

10. nuovi interventi pubblici o privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, alla data di entrata in vigore del presente Piano, subordinandone l'attuazione delle previsioni alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza, per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici ed idraulici, effettuati sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di Bacino e tenendo conto del reticolo di riferimento del presente PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
11. nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq.

Tali aree potranno essere comunque oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al precedente punto 7. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.I.4 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 23.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

Gli Enti competenti si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Art. 6 - Aree a pericolosità idraulica elevata P.I. 3

Nelle aree a pericolosità idraulica elevata, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.

Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio ed urbanistico, ad eccezione di quelle previste ai punti da 1 a 11 dell'art. 5, e di quelle di seguito elencate:

1. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., che non comportino aumento del livello di rischio, senza aumento di superficie e di volume;
2. ristrutturazioni urbanistiche così come definite alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., che non comportino aumento di superficie e del carico urbanistico, esclusa comunque la realizzazione di volumi interrati, subordinandone l'attuazione alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi definiti sulla base di idonei studi idrologici ed idraulici, effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino e tenendo conto del reticolo di riferimento del presente PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
3. opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;
4. interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento a norme igienico sanitario.

Tali aree potranno essere comunque oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.I.3 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 23.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

Gli Enti competenti si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si posso avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Art.7 - Aree a rischio.

Il presente piano, in considerazione degli scenari di pericolosità individuati, fornisce elementi per la predisposizione dei piani di protezione civile al fine di ridurre le condizioni di rischio cui è esposta la popolazione. Pertanto all'interno delle aree perimetrate come P.I.4, P.I.3 gli insediamenti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private, nonché gli edifici sparsi, sono da considerarsi a rischio idraulico molto elevato ed elevato, in relazione al relativo livello di pericolosità.

Gli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, provvedono prioritariamente per tali aree a predisporre piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate.

Art. 8 - Aree di pertinenza fluviale.

Al di fuori delle aree di cui ai precedenti articoli 5 e 6, sono definite aree di pertinenza fluviale quelle di naturale espansione dei corsi d'acqua individuati in TAV. 6 (scala 1:100.000) e nelle TAVV. 9.1 – 9.26 (scala 1:25000), costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici. Costituisce comunque area di pertinenza fluviale la fascia di mobilità funzionale del corso d'acqua corrispondente alle aree non urbanizzate interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni).

Le aree di pertinenza fluviale come sopra definite, sono prioritariamente destinate a garantire il recupero e la rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali, nonché al contenimento dei danni a persone, insediamenti, infrastrutture, attività socio-economiche e patrimonio ambientale, anche per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Queste aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni risultante da idonei studi idrologici e idraulici, acquisito il parere favorevole dell'Ente competente.

Tali interventi, non devono incrementare il livello di rischio in altre aree, non aumentare i picchi di piena a valle e rispettare gli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Art. 9 - Aree a valenza strategica.

All'interno del Piano possono essere individuate aree a valenza strategica per la realizzazione di interventi di prevenzione, entro le quali non è consentita la realizzazione di manufatti edilizi e opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua.

Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti.

Per i manufatti esistenti all'interno di queste aree sono consentite le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di miglioramento ed adeguamento sismico.

Art. 10- Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali.

I progetti per la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico individuano:

- le aree da espropriare relativamente agli argini, ai manufatti e quant'altro possa risultare, per occupazione permanente, necessario alla migliore funzionalità delle opere previste e alla loro gestione;
- le aree da assoggettare a specifiche servitù conseguenti alla realizzazione di manufatti, alla loro gestione e funzionamento.

I progetti relativi alle casse di espansione devono contenere indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammissibili al loro interno, tenuto conto della funzionalità dell'opera e della necessità di manutenzione.

I soggetti competenti alla realizzazione delle opere, provvedono all'attuazione di quanto necessario per procedere al relativo esproprio, alla costituzione di eventuale servitù ed all'erogazione degli indennizzi, conseguenti ad allagamenti delle casse di espansione.

TITOLO III

Pericolosità da frana

Art. 11 - Finalità specifiche.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro eventuali effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate in due classi di pericolosità, così come riportate nell'allegata cartografia (TAVV. 8.1÷8.26 e 8.27 ÷ 8.37) realizzata utilizzando sia i dati sullo stato di dissesto geomorfologico, che la carta della propensione al dissesto dei versanti:

- pericolosità da frana molto elevata (P.F.4): rappresentano zone direttamente interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d'influenza;
- pericolosità da frana elevata (P.F.3): rappresentano aree interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F.4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica.

La classificazione di dette aree integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 1/05 della Regione Toscana, ed alla L.R. 38/1999 della Regione Lazio.

Art. 12 - Aree a pericolosità da frana molto elevata P.F. 4

Nelle aree P.F.4. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
3. interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr. che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
4. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
5. interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche;
6. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
7. interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;
8. nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino;

9. il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area;
10. piani attuativi e di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano siano state stipulate le relative convenzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
 - dimostrazione che l'intervento non aggrava le condizioni di instabilità nelle aree adiacenti.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione d'indizio attività)

11. nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente Piano, non compresi ai punti precedenti, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Gli studi di cui sopra dovranno comunque attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino.

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.F.4 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 23.

Gli Enti competenti si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Art. 13 - Aree a pericolosità da frana elevata P.F. 3

Nelle aree P.F.3. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli previsti ai punti da 1 a 10 dell'art. 12, e di quelli di seguito elencati:

1. opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
2. nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente piano, la cui realizzazione è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino, che si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.F.3 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 23.

Gli Enti competenti si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Art. 14 - Aree a rischio.

Il presente piano, in considerazione degli scenari di pericolosità individuati, fornisce elementi per la predisposizione dei piani di protezione civile al fine di ridurre le condizioni di rischio cui è esposta la popolazione.

Pertanto all'interno delle aree perimetrate con la sigla P.F.4 e P.F.3 gli insediamenti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private, nonché gli edifici sparsi sono da considerarsi a rischio frana molto elevato ed elevato in relazione al relativo grado di pericolosità.

Gli Enti competenti ai sensi della L.24 febbraio 1992, n. 225, provvedono prioritariamente per tali aree a predisporre piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate.

TITOLO IV

Direttive generali per il governo del territorio

Art. 15 - Definizioni

Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, il bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti:

1. Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva;
2. Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle nelle quali assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell'esistente;
3. Aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero (dette anche "ambiti costieri o "dominio costiero"): corrispondono alle aree la cui evoluzione è fortemente determinata dalla dinamica costiera.

Art. 16 - Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- qualunque intervento, con particolare riferimento alla regimazione delle acque e variazione di destinazione d'uso del suolo, non deve convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata;
- dovrà essere garantita nei Piani d'Ambito del servizio idrico integrato l'eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata.

A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare:

- il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc;
- l'aratura lungo le linee di livello (giropoggio);
- il mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo;
- l'inerbimento dei vigneti e degli oliveti;
- l'inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive;
- la giusta densità di bestiame per unità di superficie in relazione alle caratteristiche dei suoli;
- la realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori;
- per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale;
- il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;
- la manutenzione della viabilità podereale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali;

B) Nelle aree boscate sono da incentivare:

- le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l'avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole;
- la valutazione dell'attitudine delle varie colture e tecniche colturali ai fini della dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell'erosione;
- l'individuazione di tecniche alternative di utilizzo del suolo, sulla base di elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi delle caratteristiche pedologiche, geolitologiche e morfometriche ai fini della determinazione della capacità d'uso agricolo-pastorale-forestale.

Art. 17 - Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti.

Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua degli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 m³ per Ha;
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale;
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, che tenga conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni, tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti;
- deve essere garantita la conservazione del reticolo idrografico e il mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica;
- il recapito finale, nei corsi d'acqua pubblica, dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica.

Inoltre sono da incentivare:

- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica, privilegiando interventi di basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione e, ove necessario, il ripristino della vegetazione spondale;
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di particolare valenza (zone umide, ecosistemi dunari, ecc.), e valorizzazione delle biodiversità;
- l'individuazione negli atti di pianificazione territoriale di aree specifiche per il recapito e la dispersione delle acque piovane, evitando il convogliamento in fognatura o nei corsi d'acqua.

Art. 18 - Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero.

Al fine di garantire la evoluzione naturale dell'ecosistema costiero e una progressiva riduzione dei prelievi idrici e la razionalizzazione degli usi degli stessi nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi;
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo adiacente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologici-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini;
- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l'asta terminale.
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà prevedere progressivamente la riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi, anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l'utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture consortili.
- nelle aste terminali dei corsi d'acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere nei periodi di magra.

TITOLO V

Attuazione del Piano

Art. 19 - Indirizzi per le funzioni di polizia idraulica.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia idraulica fanno parte degli alvei dei corsi d'acqua pubblici non arginati le aree delimitate dalla prima scarpata significativa che incide i depositi alluvionali stabilizzati e le aree interessate da processi erosivi e deposizionali stagionali che impediscono lo sviluppo della vegetazione naturale arbustivo - arborea stabile.

Nel rilascio delle autorizzazioni idrauliche dovrà essere fatto riferimento alle portate con tempo di ritorno di 200 anni.

Art. 20 - Riordino del vincolo idrogeologico.

Ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici tutti i terreni che per loro natura necessitano di limitazioni di uso, al fine di prevenire danni pubblici per perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque, e denudazioni.

Gli Enti competenti, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, le classi di pericolosità da frana contenute negli atti di pianificazione di bacino, nonché le situazioni di dissesto a seguito di calamità naturali, al fine di sottoporre efficacemente alla disciplina del vincolo anche quelle aree soggette o potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

I regolamenti di attuazione del vincolo per scopi idrogeologici, devono necessariamente individuare le modalità del governo e della utilizzazione dei terreni vincolati, con particolare riferimento ai boschi, alle aree a pascolo, ai lavori di dissodamento dei terreni saldi, nonché alle modalità di lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, al fine di prevenire danni pubblici per perdita di stabilità, turbativa al regime delle acque, e denudazioni.

Art. 21 - Programmazione degli interventi.

Il Piano è attuato in fasi successive attraverso programmi pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89, suscettibili di aggiornamento e/o integrazioni a fronte di nuove situazioni di necessità ed emergenza ed in coerenza con i criteri dei piani d'intervento.

Art. 22 - Effetti del Piano

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel presente Piano.

A seguito dell'approvazione del PAI le Amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza dei propri strumenti di governo del territorio rispetto al PAI. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino.

Ove sia necessario procedere all'adeguamento dei suddetti strumenti, le Amministrazioni competenti potranno operare sia tramite il recepimento automatico delle disposizioni del PAI aventi effetti territoriali, sia tramite approfondimento del quadro conoscitivo del PAI.

Ai fini dell'adeguamento tramite approfondimento del quadro conoscitivo del PAI, si applicano i seguenti criteri generali:

- a) sono da considerare aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 4) tutte quelle individuate attraverso un'analisi idrologica e idraulica specifica, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno $Tr = 30$ anni;
- b) sono da considerare come aree a pericolosità idraulica elevata (P.I. 3) tutte quelle individuate attraverso un'analisi idrologica e idraulica specifica, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno $Tr = 200$ anni;
- c) sono da considerare come aree a pericolosità da frana molto elevata (P.F. 4) tutte quelle interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d'influenza;
- d) sono da considerare come aree a pericolosità da frana elevata (P.F. 3) tutte quelle interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F. 4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica.

Al fine della prevenzione del rischio idraulico e geomorfologico, gli Enti competenti all'adozione degli strumenti di governo del territorio, in sede di predisposizione di nuovi strumenti o di approfondimento del quadro conoscitivo del PAI, ove individuino condizioni di pericolosità idraulica o da frana molto elevata ed elevata, al di fuori delle aree di cui ai precedenti articoli 5, 6, 12 e 13, adottano disposizioni coerenti con quelle del PAI relative alle stesse aree. Tali condizioni di pericolosità sono individuate secondo i criteri generali su citati.

Gli studi idrologico-idraulici e geologico tecnici finalizzati all'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e da frana molto elevata ed elevata, sono sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Bacino, in relazione alla coerenza degli stessi con i propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati costituiscono implementazione del presente Piano.

Art. 23 - Vigilanza monitoraggio e aggiornamento del Piano

Il presente Piano ha valore a tempo indeterminato. Le previsioni e le prescrizioni in esso contenute sono verificati almeno ogni due anni, in relazione alle opere realizzate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, ed all'approfondimento degli studi e del quadro conoscitivo, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti in coerenza ed attuazione del presente Piano anche ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 22, sono trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante, procedendo, ove necessario, al conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI.

L'Ente territoriale competente, dovrà adottare l'atto di adeguamento del proprio strumento di governo del territorio, a seguito del parere dell'Autorità di Bacino, con conseguente applicazione delle relative norme di salvaguardia, fino all'approvazione definitiva del medesimo.

Nel quadro della collaborazione tra enti, l'Autorità di Bacino, le Regioni e gli Enti locali garantiscono uno scambio di informazioni reciproco relativo all'assetto idrogeologico del territorio, compresa la segnalazione dei dissesti idrogeologici e degli allagamenti che si verificano a seguito di eventi calamitosi.

In riferimento ai contenuti del PAI, i pareri da parte dell'Autorità di Bacino sono espressi con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico di Bacino, nel termine di 90 giorni.

Trascorsi i termini di cui sopra senza alcuna espressione, il parere è da considerarsi con esito favorevole.

In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, le amministrazioni comunali competenti trasmettono all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.

Su tali richieste si esprime il Comitato Tecnico di Bacino e in caso di parere positivo, ne sarà dato atto con apposito decreto del Segretario Generale, che sarà ratificato dal Comitato Istituzionale, al momento dell'aggiornamento del PAI.

Le integrazioni al quadro conoscitivo del PAI conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o mitigazione, saranno possibili, fermo restando quanto già disposto dai precedenti articoli, solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per l'aggiornamento dello P.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del Piano.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie ed immediatamente vincolanti

Art.24 - Norme Transitorie

Dalla data di adozione del PAI decade l'applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi della Legge 183/89 di cui alla Deliberazione del C.I. del 21/04/2002.

Dalla data di adozione del PAI le norme del Piano adottato dichiarate immediatamente vincolanti dall'art. 25, assumono anche valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione del piano medesimo.

Art.25 - Disposizioni immediatamente vincolanti

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge 183/89, dalla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 12, 13, 14 hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.